

ALLEGATO	A	ALL'ATTO
Repertorio N.	3430	
Raccolta N.	2346	



**ADEGUAMENTO STATUTARIO AI SENSI DEL D. LGS. 117/2017
"GIOVENTU' IN MISSIONE - SARDEGNA - ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO"**

PARTE I

ART. 1 - STATUTO

Lo statuto dell'Organizzazione di Volontariato "Gioventù in Missione" del 28 Luglio 1999 è sostituito integralmente dal presente, dalla data della sua approvazione assembleare.

L'Organizzazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 2 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, una associazione non riconosciuta che intende acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore e che avrà la seguente denominazione: "Gioventù in Missione - Sardegna - Organizzazione di Volontariato" (da ora in avanti citato con la sigla "GiM - Sardegna - ODV").

La denominazione dell'associazione come sopra indicata viene integrata dalla locuzione "Organizzazione di Volontariato" (ODV), solo in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la denominazione "Associazione Gioventù in Missione - Sardegna - Organizzazione di Volontariato", in sigla denominata "Associazione Gioventù in Missione - Sardegna - ODV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata, come detto, unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione GiM - Sardegna - ODV ha sede legale in Irgoli (NU), ed ai soli fini dell'art. 8, comma 6 del D.M. 106/2020, l'indirizzo della sede è via Santo Stefano n. 27.

Uffici e rappresentanze potranno essere istituiti nel territorio nazionale con deliberazione dell'Assemblea Generale.

L'eventuale istituzione di sedi secondarie dovrà in ogni caso essere effettuata a seguito di delibera assembleare e comunicata dall'organo amministrativo al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 3 - FINALITA'

L'Associazione GiM - Sardegna - ODV non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, le finalità fondamentali sono:

- a) l'annuncio del Vangelo;
- b) la formazione e la crescita spirituale di credenti, giovani e meno giovani;
- c) la riabilitazione di persone con difficoltà di varia natura (emarginazione, droga, alcool, depressione);
- d) l'offerta di aiuto umanitario (in Italia e all'estero) alle persone bisognose (sinistrati, profughi);
- e) favorire la collaborazione tra le chiese e la comunione tra credenti sulla base della comune fede in Gesù Cristo;
- f) suscitare doni e risorse disponibili per sviluppare l'insegnamento biblico e



Molly' Engrin

l'impegno evangelistico, potenziando la diffusione della Parola di Dio con ogni mezzo idoneo;

g) interessarsi ad ogni altra attività che sia direttamente o indirettamente legata alle finalità predette, compiendo operazioni mobiliari e immobiliari necessarie per il raggiungimento dello scopo delle attività di cui sopra.

ART. 4 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione GiM – Sardegna - ODV, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 comma 1 del D. Lgs 117/17 (comprehensive delle lettere di riferimento):

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzano, rispettivamente, in:

a) promuovere iniziative atte a migliorare la vita sociale, superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, offrendo servizi di ascolto e incoraggiamento morale, aiuto sociale, visite ai malati, sostegno a persone e famiglie bisognose;

d) promuovere programmi di insegnamento, fornendo strumenti necessari per poter servire meglio nella società, anche attraverso formazioni come corsi di interpretazione di studi biblici, scuole di evangelizzazione e missione interculturale, formazioni bibliche approfondite e corsi di discepolato;

i) organizzare eventi e attività di sensibilizzazione all'amore verso il prossimo e all'impegno evangelistico, in collaborazione con la Chiesa locale su piazze, ospedali e altri luoghi pubblici, tramite stand, distribuzione di letteratura e attraverso strumenti creativi quali le rappresentazioni coreografiche, il canto, incluse le attività editoriali, radiofoniche, televisive;

l) promuovere iniziative finalizzate all'incoraggiamento personale, alla socializzazione e al servizio pratico, attraverso formazioni come campeggi per adolescenti, scuole estive, che orientino i giovani ad una crescita personale e sviluppino uno spirito di amore e servizio per gli altri;

n) offerta di aiuto umanitario in Italia e all'estero attraverso una concreta collaborazione con altri Enti e ODV, con le Autorità civili del luogo e missionari operanti nel Paese stesso;

r) servizio di aiuto umanitario ai migranti, attraverso attività di accoglienza, di ristoro e servizio pratico, che favoriscano l'opportunità di stabilire un contatto con i migranti, trasmettendo ai profughi il rispetto e l'amore per il prossimo e per il Paese in cui vivono;

u) distribuzione di beni di prima necessità (Fondazione Banco Alimentare) a persone e famiglie bisognose, consulenza e accoglienza presso le varie sedi e invio di gruppi di volontari laddove è necessario.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione GiM - Sardegna - ODV può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'esercizio di tali attività è pertanto sottoposto alla condizione sospensiva dell'emanazione dei decreti suddetti; in ogni caso, la loro individuazione concreta, in relazione alle attività principali svolte dall'Ente, sarà operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione GiM - Sardegna - ODV può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

ART. 5 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

a) Sono associati dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

b) L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su esplicita richiesta dell'interessato, quindi può far parte dell'Associazione ogni persona fisica che si riconosca nell'operato di GiM - Sardegna - ODV coerentemente con le finalità perseguite e la attività di interesse generale svolta, nel rispetto del principio di democraticità. L'associato che chieda l'ammissione deve dichiarare per iscritto di voler aderire al presente Statuto ed agli eventuali emanandi Regolamenti e di impegnarsi a tal fine per consentire la realizzazione delle finalità dell'Ente. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

c) In caso di rigetto della domanda, l'organo amministrativo comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. In nessun caso possono essere poste in essere discriminazioni nella ammissione di nuovi associati.

ART. 6 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

a) Gli associati di GiM - Sardegna - ODV hanno il dovere di:

1. contribuire alla realizzazione delle finalità associative, con il loro fattivo impegno personale;

2. versare la quota associativa annuale secondo l'importo stabilito dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione;



Mell. Enos fu d.

3. partecipare alle assemblee associative.

b) Gli associati di GiM - Sardegna - ODV hanno il diritto di:

1. contribuire a determinare gli indirizzi e le strategie di GiM - Sardegna - ODV tramite il loro apporto, consigli ed una costante testimonianza di vita cristiana;

2. votare ed essere votati (con conseguente attribuzione del diritto all'elettorato attivo e passivo) in Assemblea Generale dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa;

3. conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dall'Art. 16 del presente statuto.

ART. 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

a) La qualità di associato si perde in seguito a:

1. recesso mediante comunicazione scritta presentata dall'associato al Consiglio di Amministrazione e accettata. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Organizzazione;

2. esclusione, deliberata e motivata dal Consiglio di Amministrazione per inosservanza, da parte dell'associato, del presente statuto o delle decisioni e disposizioni del Consiglio di Amministrazione, avverso la quale decisione l'associato escluso potrà ricorrere in opposizione nei modi e termini previsti dall'art. 23 del Codice del Terzo Settore;

3. decesso dell'associato;

b) La qualità di associato non è trasmissibile.

c) La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato.

Nel caso in cui il numero degli associati diventi inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 primo comma del Codice del Terzo Settore, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'ODV sarà cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formulerà richiesta di iscrizione in un'altra Sezione di esso.

ART. 8– ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni preventivamente definite dal Consiglio di Amministrazione.

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

I soci volontari che prestano l'attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del Decreto Leg.vo n. 117/2017.

PARTE II

ART. 9 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Organizzazione sono i seguenti:

a) l'Assemblea Generale degli associati;

b) il Consiglio di Amministrazione, composto da 4 membri;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;

e) l'Organo di Revisione dei conti.

A seguito di quanto enunciato all' Art. 2 circa l'istituzione di uffici e rappresentanze sul territorio nazionale, ogni rappresentanza avrà pertanto:

- una propria Assemblea locale;
- un Consiglio di Amministrazione locale;
- un Organo di Revisione dei conti, eletto dall'Assemblea locale;
- un Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge.

Le regole relative alla composizione e alla competenza dei vari organi locali sono identiche a quelle relative alla Sede nazionale dell'Organizzazione enunciate in questo statuto.

Il Bilancio della Rappresentanza locale deve essere, previa formazione, approvato dall'Assemblea degli associati della medesima rappresentanza locale.

Tutte le cariche sociali, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo settore, sono a titolo gratuito, volontariamente rese nello spirito di servizio che deve contraddistinguere il cristiano. E' consentito il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai fini dello svolgimento della loro funzione, e autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 10 - ASSEMBLEA GENERALE: COMPOSIZIONE E COMPETENZA

L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, eccezion fatta per la decisione di scioglimento dell'Organizzazione.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 (tre) associati. Nel caso in cui il numero degli associati, durante la vita della associazione, diventi superiore a 500, a far tempo dalla prima assemblea successiva al superamento di tale numero, ciascun associato avrà diritto a massimo cinque deleghe. Il numero delle deleghe tornerà ad essere pari a massimo tre nel caso in cui il numero degli associati diventi nuovamente inferiore a 500.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica, come enunciato nell'art. 6 comma b.2 del presente statuto.

L'Assemblea Generale svolge i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ne controlla la gestione e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- c) delibera sugli argomenti all' Ordine del Giorno e su tutti gli argomenti ed i programmi per il conseguimento delle finalità associative;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo settore;
- e) delibera su tutte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto nonché su tutte le cd. operazioni straordinarie quali lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- f) fissa l'ammontare della quota associativa annuale per gli associati;
- g) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione dei conti.

In seduta ordinaria l'Assemblea Generale si riunisce una volta all'anno, solitamente in primavera; in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio di



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Amministrazione lo ritiene opportuno e la convoca.

La convocazione dell'Assemblea annuale ordinaria viene fatta pervenire agli associati mediante comunicazione scritta, tramite lettera, fax, e-mail, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno.

Qualora nell'Ordine del giorno sia prevista una modifica del presente statuto, la convocazione deve essere fatta pervenire agli associati almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea e deve essere accompagnata dalla proposta di modifica.

E' validamente costituita l'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, che in prima convocazione accoglie la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che in ogni caso non potrà essere fissata prima delle 24 ore successive, l'assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea non validamente costituita dopo la seconda convocazione può svolgersi non prima che siano trascorsi almeno 15 (quindici) giorni. I quorum costitutivi saranno gli stessi stabiliti per la seconda convocazione.

L'Assemblea Generale, sia in seduta ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice degli associati presenti. In caso di parità, il voto del Presidente varrà il doppio.

Per l'adozione delle delibere aventi il seguente oggetto:

a) modifica del presente statuto;

b) compimento di atti patrimoniali di straordinaria amministrazione quali, a mero titolo esemplificativo: acquisto, cessione o permuta di beni mobili e immobili (inclusi i diritti reali sugli stessi), accettazione o rinuncia di donazioni o lasciti, ed in genere compimento di operazioni finanziarie mobiliari od immobiliari che impegnano l'associazione, quali mutui, prestiti, leasing, concessioni di ipoteche o garanzie reali e personali;

l'assemblea sarà validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi (2/3) degli associati e delibererà a maggioranza semplice dei presenti; in seconda e terza convocazione varranno i quorum costitutivi e deliberativi stabiliti dai precedenti commi 9 e 10 del presente articolo.

ART. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE E COMPETENZA

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo dell' Organizzazione, tra un' assemblea e la successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di 4 (quattro) membri, eletti dall'Assemblea tra i propri associati, così distinti: il Presidente, il Vice Presidente, due Consiglieri.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'elezione da parte dell'Assemblea Generale avviene con la maggioranza dei voti espressi.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per 3 (tre) anni dal giorno

dell'elezione e i suoi membri uscenti sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni volta che è necessario, su convocazione del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente varrà il doppio.

Tutte le funzioni svolte dai componenti del Consiglio di Amministrazione sono volontarie e gratuite. E' consentito il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione svolge i seguenti compiti:

- attua le direttive ed i programmi deliberati dell'Assemblea Generale e formula progetti e proposte per l'Assemblea Generale;
- elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e i due Consiglieri;
- cura, tramite il Presidente o il Vice Presidente, i rapporti con gli organismi e le istituzioni nazionali e internazionali, che perseguono le stesse finalità;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- amministra i fondi e i beni pervenuti o acquisiti da GiM - Sardegna - ODV ed è responsabile della tenuta della contabilità generale;
- in caso di necessità e urgenza, adotta provvedimenti di straordinaria amministrazione aventi provvisoria esecuzione ma soggetti alla ratifica dell'Assemblea Generale;
- accetta donazioni e lasciti a favore di GiM - Sardegna - ODV e delega il Presidente a compiere tutti gli adempimenti legali e amministrativi per acquisire e conservare i relativi beni;
- designa le persone autorizzate a rappresentare GiM - Sardegna - ODV in particolari situazioni;
- può incaricare un'apposita commissione per studiare e risolvere un problema particolare;
- fa aprire e funzionare a nome GiM - Sardegna - ODV i conti correnti in qualsiasi istituto di credito o Ufficio Postale ed ha il potere di firmare a nome di GiM - Sardegna - ODV gli assegni bancari o postali con firma disgiunta;
- prepara l'Ordine del Giorno per l'Assemblea Generale e redige una relazione della sua gestione annuale sull'attività svolta;
- delibera sull'ammissione o l'esclusione degli associati;
- vigila affinché l'attività di GiM - Sardegna - ODV resti fedele agli scopi prefissati.

ART. 12 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente GiM - Sardegna - ODV di fronte ai terzi, di fronte allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni e a tutti gli enti territoriali, amministrativi sia pubblici che privati, alle associazioni, alle società.

Egli rappresenta GiM - Sardegna - ODV di fronte a qualsiasi giurisdizione civile, penale e amministrativa, tiene aggiornato il libro degli associati;



Quelpele

Moll. Faus furid

conserva i verbali delle Assemblee e i documenti amministrativi e legali dell'Organizzazione.

Egli è responsabile dell'Ufficio Amministrativo di GiM - Sardegna - ODV, firma il verbale assembleare e si assicura che questo sia integralmente trascritto nel registro dei verbali dell'Assemblea Generale.

Il Presidente compie tutti gli atti di gestione del patrimonio e delle risorse finanziarie dell'Organizzazione, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione, assicurando la tenuta della contabilità generale e tutti gli adempimenti ad essa connessi previsti dalla legge.

Al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno provvede alla chiusura della contabilità generale e nel successivo mese di gennaio cura la redazione del bilancio di esercizio, allegandovi tutta la documentazione, necessaria all'Organo di Revisione dei conti.

In febbraio il Consiglio di Amministrazione trasmette altresì all'Organo di Revisione dei conti il bilancio di esercizio accompagnato dall'eventuale relazione esplicativa.

L'Organo di Revisione dei conti restituisce il tutto con la sua relazione.

Entro il mese di aprile si svolge di norma l'Assemblea Generale annuale che provvede all'esame e all'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione per la durata di 3 (tre) anni a maggioranza dei voti espressi e può essere rieletto.

Il Presidente presiede e convoca il Consiglio di Amministrazione.

Il servizio del Presidente è svolto volontariamente e in forma assolutamente gratuita. E' consentito il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per attività derivanti dal suo Ufficio di rappresentante legale di GiM - Sardegna - ODV.

In caso di impedimento, subentra nella carica il Vice Presidente.

ART. 13 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 - ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

L'Organo di Revisione dei conti è nominato nei casi e modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/17.

Esso è eletto dall'Assemblea Generale ed i suoi membri durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

La funzione dell'Organo di Revisione dei conti può essere altresì svolta anche da un Ente Morale o da una Società fiduciaria appositamente incaricata dall'Assemblea Generale.

L'Organo di Revisione dei conti ha il compito di controllare la regolarità dei movimenti economico-finanziari avvenuti nel corso dell'anno e redige un resoconto indirizzato all'Assemblea Generale.

Sulla base di ogni altra documentazione ufficiale reperita, l'Organo di Revisione dei conti ha l'obbligo di contestare al Consiglio di Amministrazione eventuali irregolarità e/o abusi, indicando sia i responsabili che le misure più opportune per il ripristino della regolarità.

L'eventuale contestazione e il relativo verbale, dovrà essere presentato dall'Organo di Revisione dei conti alla più vicina assemblea generale.

I componenti dell'Organo di Revisione dei conti non possono essere parenti in primo grado o coniugi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, la Revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea Generale deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 15 - LIBRI SOCIALI

L'Organizzazione cura la tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Revisione dei conti e di eventuali altri Organi istituiti.

I libri di cui alle lettere a), b) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione.

I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Hanno il diritto di esaminare i libri sociali tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta formulata al Presidente.

ART. 16 - RISORSE ECONOMICHE E BENI

Le risorse economiche e i beni dell'Organizzazione sono costituiti da:

- a) quote associative annuali degli associati fissate dall'Assemblea Generale;
- b) beni immobili che per donazione, lasciti, offerte, acquisti o comunque vengano acquisiti da GiM - Sardegna - ODV in proprietà, in usufrutto o in un altro diritto reale di godimento oppure in comodato, subordinatamente agli adempimenti che la legge prevede;
- c) rendite patrimoniali eventualmente prodotte dai predetti beni;
- d) beni mobili, anche registrati, posseduti che provengono nei modi di cui al precedente comma 17.b;
- e) tutte le disponibilità finanziarie anche depositate in istituti bancari o presso le Poste e Telegrafi come: denaro, mezzi rappresentativi del denaro, titoli di ogni genere pubblici e privati, fondi comuni, diritti, interessi e simili da chiunque e comunque provenienti;
- f) eventuali eccedenze annue delle entrate rispetto alle spese erogate, fatto salvo quelle eccedenze destinate dall'Assemblea Generale alla copertura di disavanzi di esercizi precedenti;
- g) beni e diritti immateriali come brevetti, licenze, autorizzazioni, diritti d'autore;
- h) ogni forma di dono e contributo volontario da parte di sostenitori di GiM - Sardegna - ODV o da parte di altre organizzazioni missionarie;



Donata Galeardi

Melli Furia

i) partecipazione finanziaria spontanea di quanti partecipano ai corsi missionari organizzati dall'Organizzazione;

l) ogni altro bene o diritto non elencato nei precedenti commi che venga acquisito al patrimonio di GiM - Sardegna - ODV;

m) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/17.

ART. 17 – BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio per terminare il trentuno dicembre di ogni anno.

L'Organizzazione gestisce le scritture contabili nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. 117/17.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Gli associati non hanno personalmente alcun diritto sui beni e disponibilità dell'Organizzazione e nessuno di essi può essere ritenuto responsabile degli impegni contratti dalla stessa, i quali sono garantiti dai soli beni e dalle risorse dell'Organizzazione.

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/17.

Il patrimonio dell'Organizzazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli associati di GiM - Sardegna - ODV, compresi quelli eventualmente espulsi o dimessisi, i loro eredi o aventi causa, non potranno mai reclamare la restituzione delle quote e/o delle donazioni fatte a GiM - Sardegna - ODV, di qualunque natura esse siano.

Parimenti essi non potranno vantare alcun diritto, immobiliare o mobiliare, sui beni patrimoniali di GiM - Sardegna - ODV.

ART. 19 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea Generale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/17.

Lo scioglimento dell'Organizzazione GiM - Sardegna - ODV può avvenire solo su delibera dell'Assemblea Generale, col voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

L'Assemblea Generale designa un liquidatore scelto tra gli amministratori uscenti per la procedura di liquidazione, come indicato dagli articoli da 11 a 21 delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile (R.D. 30 marzo 1942, n. 318, aggiornato al 14/02/2019), in quanto applicabili.

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 21 – NORMA TRANSITORIA

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies



SP

del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Melli Em finis



Donata Galeardi di Corrado Motta



Donata Galeardi di Corrado Motta

Melli Em finis